

CIRCOLARE N° 21 DEL 18.11.2020

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,
 di seguito, le principali misure approvate il 16.11.2020 dal Consiglio dei Ministri per la prossima legge di Bilancio 2021. Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbero essere di Vostro interesse.

BOZZA LEGGE DI BILANCIO, PRINCIPALI MISURE FISCALI

Per i contribuenti Iva è previsto l'abbandono dell'esterometro dal 2022. I soggetti passivi Iva dovranno usare come unico canale di comunicazione il Sistema di Interscambio, per trasmettere sia le fatture elettroniche, sia i dati delle operazioni con l'estero.	<i>Esterometro</i>
Verrà prevista la semplificazione degli adempimenti delle piccole partite Iva, in modo da allineare i tempi di annotazione delle fatture nei registri Iva con quelli previsti per la liquidazione Iva.	<i>Partite IVA</i>
Per il prossimo biennio sarà previsto l'esonero contributivo al 100% nel limite di € 6.000 annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto;	<i>Occupazione femminile</i>
E' prevista la conferma degli incentivi del piano Transizione 4.0; la proroga del credito d'imposta beni strumentali 4.0 e tradizionali scatta retroattivamente dal 16.11.2020 e vale fino a tutto il 2022, con coda al 30.06.2023 per le consegne. Aliquote maggiorate nel 2021. Arrivano 370 milioni per la Nuova Sabatini. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo successivo.	<i>Transizione 4.0</i>
È prevista la creazione di un fondo da 250 milioni all'anno dal 2021 al 2023, nell'ambito del Recovery Plan europeo (investimenti finalizzati a innovazione e coesione sociale e territoriale, macchinari, impianti e attrezzature produttive pari al 40% dell'ammontare complessivo di ciascun intervento).	<i>Fondo Invitalia Recovery Plan</i>
La decontribuzione per i lavoratori del Sud viene prorogata in automatico fino al 30.06.2021 (quadro temporaneo Ue sugli aiuti di Stato);	<i>Bonus Sud</i>
I proventi da locazioni tipo Airbnb diventerebbero riconducibili ad attività d'impresa quando il proprietario mette in affitto più di 4 appartamenti per ogni periodo d'imposta; servirà in tal caso la partita Iva.	<i>Affitti brevi</i>
La bozza proroga per il 2021 tutti i bonus edilizi: ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus mobili, bonus facciate e bonus verde. Il sismabonus non è citato perché scade il 31.12.2021.	<i>Superbonus</i>
A favore degli utilizzatori di imballaggi aventi la sede operativa nelle zone economiche ambientali e che introducono per la vendita agli utenti il sistema del vuoto a rendere per	<i>Bonus imballaggi</i>

<p>gli imballaggi che contengono liquidi per fini alimentari, è previsto un contributo a fondo perduto e un credito di imposta fino a € 10.000. Gli utilizzatori riconoscono per il 2021 e il 2022 agli acquirenti uno sconto all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25% del prezzo dell'imballaggio stesso ed esposto nella fattura o ricevuta o scontrino fiscale.</p> <p>Verranno apportate modifiche al tracciato della fattura elettronica per monitorare il numero di protocollo telematico delle dichiarazioni d'intento e controllare i falsi esportatori abituali, che effettuano acquisti e importazioni senza il pagamento dell'Iva. Il Sistema di Interscambio potrà così impedire ai fornitori l'emissione di fatture in sospensione d'imposta, basate su dichiarazioni d'intento invalidate.</p>	<p><i>Dichiarazioni di intento</i></p>
---	--

INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0: LE NOVITÀ DELLA BOZZA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

<p>Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito, è riconosciuto un credito d'imposta la cui aliquota varia a seconda del bene oggetto dell'investimento.</p>	<p><i>Credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi</i></p>
<p>Sono escluse dall'agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale prevista RD n. 267/1942, dal codice di cui al D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali. Il credito non spetta inoltre alle imprese, che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.</p>	<p><i>Soggetti esclusi</i></p>
<p>La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</p>	<p><i>Condizioni di accesso al credito</i></p>
<p>Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, ad eccezione dei beni:</p> <ol style="list-style-type: none"> indicati nell'art. 164 del TUIR; di quelli per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento con aliquote inferiori al 6,5%; fabbricati e costruzioni; indicati nell'allegato n. 3 annesso alla Legge di bilancio 2016; gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e della depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. 	<p><i>Beni agevolabili</i></p>
<p><i>Investimenti in beni materiali nuovi</i></p> <p>Alle imprese e agli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi da quelli Industria 4.0 (di cui all'allegato A della legge n. 232/2016), nel limite massimo di spesa pari ad € 2 milioni viene riconosciuto un credito pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10% del costo, se l'investimento è effettuato dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, ma a condizione che il 31 dicembre 2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito; 	<p><i>Aliquote del credito di imposta</i></p>

N.B. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Inoltre, la misura del credito è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione dello smart working.

- 6% del costo se l'investimento è effettuato dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.

Investimenti in beni materiali di cui all'allegato A della Legge n. 232/2016

Alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all'allegato A della legge n. 232/2016, viene riconosciuto un credito pari al:

- 50% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni; del 30% per la quota di investimenti compresa tra € 2,5 e € 10 milioni; del 10% per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili € 20 milioni,

se detti investimenti sono realizzati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, ma a condizione che il 31 dicembre 2021, il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.

Se detti investimenti sono realizzati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito, il credito è pari al:

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni; del 20% per la quota di investimenti compresa tra € 2,5 e € 10 milioni; del 10% per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili € 20 milioni.

Investimenti in beni immateriali di cui all'allegato B della Legge n. 232/2016 (software)

Alle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali nuovi di cui all'allegato B della legge n. 232/2016, viene riconosciuto un credito pari al 20% del costo, e nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milioni, a condizione che l'investimento sia effettuato dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in 3 quote annuali di pari ammontare a partire dall'anno di entrate in funzione del bene per gli investimenti in beni materiali nuovi ovvero dall'anno della loro interconnessione per quelli di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Non si applicano i limiti di utilizzo annuali di € 250.000 e € 700.0000 annuali.

Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta devono inviare al Ministero una comunicazione.

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta – ai fini dei controlli successivi – sono tenuti a conservare – pena la revoca del beneficio – la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Fruizione del credito

Adempimenti
documentali

Le fatture e gli altri documenti relativi alle acquisizioni dei beni agevolabili devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni che prevedono il credito.

Inoltre, i soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni per investimenti in beni di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016 devono produrre:

- a) una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, ovvero,
- b) nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore ad Euro 300.000, una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Inoltre, il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione né di sanzioni né di interessi.

Se durante il periodo di fruizione dell'agevolazione, il bene originario viene ceduto a titolo oneroso, la fruizione delle quote residue del beneficio non viene meno se l'impresa:

- sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito;
- attesta l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione dello stesso col sistema aziendale di gestione di produzione o alla rete di fornitura, mediante (i) una dichiarazione del legale rappresentante ovvero per i beni aventi un costo di acquisizione superiore ad euro 300.000 (ii) una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale ovvero (iii) un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Trattamento fiscale del credito

Effetto recapture

Sostituzione del bene agevolato

Investimento	Periodo	Credito
Beni strumentali materiali nuovi	16.11.2020 – 31.12.2021 (30.06.2022)	10% nel limite di spesa di € 2 milioni
	1.01.2022 – 31.12.2022 (30.06.2023)	6% nel limite di spesa di € 2 milioni
Beni strumentali materiali Industria 4.0	16.11.2020 – 31.12.2021 (ovvero 30.06.2022)	<ul style="list-style-type: none"> • 50%, fino a € 2,5 milioni; • 30%, sopra € 2,5 e fino a € 10 milioni; • 10%, sopra € 10 e fino a € 20 milioni
	1.01.2022 – 31.12.2022 (30.06.2023)	<ul style="list-style-type: none"> • 40%, fino a € 2,5 milioni; • 20%, sopra € 2,5 e fino a € 10 milioni; • 10%, sopra € 10 e fino a € 20 milioni
Beni strumentali immateriali Industria 4.0	16.11.2020 – 31.12.2022 (30.06.2023)	20% nel limite di spesa di € 1 milione

<p>Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, effettuati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.</p> <p>Inoltre sono rideterminate le aliquote del credito, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) attività di ricerca e sviluppo: 20% (12%) della relativa base di calcolo e nel limite massimo di € 4 (3) milioni; b) attività di innovazione tecnologica: 10% (6%) della relativa base di calcolo e nel limite massimo di € 2 (1,5) milioni; c) attività di innovazione finalizzata alla transazione ecologica o innovazione digitale: 15% (10%) della relativa base di calcolo e nel limite massimo di € 2 (1,5) milioni; d) design e ideazione estetica: 10% (6%) della relativa base di calcolo e nel limite massimo di € 2 (1,5) milioni. 	<p><i>Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica ecologica</i></p>
<p>Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il riconoscimento del credito d'imposta per formazione 4.0.</p> <p>Inoltre, è ampliata la categoria dei costi ammissibili al credito d'imposta. In particolare, sono ammessi all'agevolazione i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; - i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. <p>Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; - le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. 	<p><i>Credito d'imposta formazione 4.0</i></p>

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani